

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...  
C

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo non commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce delle regole dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo non commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Gli operatori e il personale impegnato nell'utilizzo di certi aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi di tale regolamento, salvo se diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio degli aeromobili.
- (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 impone alla Commissione europea di adottare le necessarie norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (UE) n. .../... ha stabilito tali norme di attuazione per le operazioni di trasporto aereo commerciale.
- (4) Questo regolamento modifica quindi il regolamento (UE) n. .../... al fine di includere aspetti particolari relativi alle operazioni non commerciali.
- (5) Al fine di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza nell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono rispecchiare lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso scientifico e tecnico nel settore delle operazioni di volo. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO") e le Joint Aviation Authorities europee (in

---

<sup>1</sup> GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

prosieguo: “JAA”) fino al 30 giugno 2009, nonché le norme nazionali esistenti relative a un ambiente nazionale specifico.

- (6) È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (7) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: “l’Agenzia”) ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato come parere alla Commissione europea in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. .../... della Commissione è modificato come segue.

1. All’articolo 1, paragrafo 1, il testo “e operazioni non commerciali con aeroplani, elicotteri, palloni e alianti” è aggiunto dopo “operazioni di trasporto aereo commerciale con aeroplani ed elicotteri”.
2. L’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito da quanto segue:

“3. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate per le operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per la dichiarazione da parte degli operatori, e la sorveglianza degli stessi, impegnati nell’utilizzo non commerciale di aeromobili complessi a motore.”
3. Nell’articolo 1 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:

“4. Le altre operazioni di volo, incluse le operazioni in cui un aeromobile viene utilizzato per svolgere determinati compiti o servizi, continuano a essere condotte in conformità alla legislazione nazionale applicabile fino a quando le relative norme di attuazione sono adottate ed effettive.”
4. All’articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“3. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 8, 9 e 10, gli operatori soddisfano anche le disposizioni pertinenti dell’allegato V del regolamento (UE) .../... nell’utilizzare.”
5. All’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il testo “aeroplani ed elicotteri” è sostituito da “aeroplani, elicotteri, palloni e alianti”.
6. I seguenti tre paragrafi vengono aggiunti all’articolo 5:

“8. Gli operatori di aeroplani ed elicotteri complessi a motore impegnati in operazioni non commerciali dichiarano di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio di aeromobili e per utilizzare gli aeromobili in conformità alle disposizioni specificate all’allegato III del regolamento (UE) .../... e all’allegato VI di cui al presente regolamento.

9. Gli operatori di aeroplani ed elicotteri non complessi a motore nonché di palloni e alianti impegnati in operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità delle disposizioni specificate all’allegato VII di cui al presente regolamento.

10. In deroga ai paragrafi 1., 8. e 9., le organizzazioni di addestramento approvate conformemente al regolamento (UE) .../... e che conducono addestramento di volo utilizzano:
- (a) aeroplani ed elicotteri complessi a motore in conformità delle disposizioni specificate all'allegato VI di cui al presente regolamento;
  - (b) aeroplani ed elicotteri non complessi a motore nonché palloni e alianti in conformità delle disposizioni specificate all'allegato VII di cui al presente regolamento.
7. All'articolo 7, il paragrafo esistente viene numerato come paragrafo 1. Viene aggiunto il testo "per le operazioni con aeroplani CAT" dopo "regolamento (CEE) n. 3922/91". Viene aggiunto un nuovo paragrafo 2:
- "2. Le operazioni CAT con elicotteri e le operazioni non commerciali con aeroplani ed elicotteri complessi a motore continuano a essere condotte in conformità alla legislazione nazionale applicabile relativa alla limitazione dei tempi di volo fino a quando le relative norme di attuazione sono adottate ed effettive."
8. All'articolo 9, paragrafo 3, il testo "paragrafo 2" è sostituito da "paragrafi 2 e 4".
9. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 9:
- "4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
- (a) le disposizioni dell'allegato III al regolamento (UE) .../... alle operazioni non commerciali con aeroplani ed elicotteri a motore complessi fino a [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; e
  - (b) le disposizioni degli allegati V, VI e VII alle operazioni non commerciali con aeroplani, elicotteri, alianti e palloni fino a [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."
10. Le seguenti definizioni vengono aggiunte al paragrafo 1 dell'allegato I:
- "Procedura di avvicinamento con guida verticale (APV), un avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma che non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione, con un'altezza di decisione (DH) non inferiore a 250 ft e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 600 m.
  - "Aeroporto accettabile dal punto di vista meteorologico", un aeroporto adeguato in cui, per il tempo di utilizzo previsto, le osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi operativi dell'aeroporto e le osservazioni relative alle condizioni dello stato della superficie della pista indicano che sarà possibile effettuare un atterraggio in sicurezza."
11. Vengono inseriti i nuovi allegati VI e VII come indicato negli allegati a questo regolamento.

## *Articolo 2*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento viene applicato a partire dal [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per la Commissione*

*[...]*

*Il presidente*